

NO  
WIJ WILLEM ALEXANDER,  
PEBIJ DE GRATIE GODS,  
REKONING DER NEDERLANDEN,  
PFPRINS VAN ORANJE-NASSAU,  
ENZ. ENZ. ENZ.

Decreto del **da definire**  
sulla modifica del decreto nell'ambito della legge antisofisticazioni sulla preparazione e sul trattamento dei prodotti alimentari in relazione alla modifica dei requisiti microbiologici per i prodotti alimentari e le bevande e modifica del decreto nell'ambito della legge antisofisticazioni sull'igiene dei prodotti alimentari in relazione alla modifica delle norme per il latte e la crema crudi destinati al consumo umano diretto

Su proposta del nostro ministro della Salute, del welfare e dello sport, del..., numero di riferimento **da definire**;

visti l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafi 1 e 6, l'articolo 6, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 32 ter della legge antisofisticazioni;

sentito il parere della divisione consultiva del Consiglio di Stato (parere del **inserire la data del parere** del **Consiglio di stato**, n. **inserire n. parere**, Consiglio di stato);

vista la relazione dettagliata del ministro della Salute pubblica, del benessere e dello sport del **inserire la data della relazione dettagliata**, **inserire il numero di riferimento della relazione dettagliata**;

Abbiamo approvato e decretiamo quanto segue:

#### **Articolo I**

L'articolo 4 del decreto nell'ambito della legge antisofisticazioni sulla preparazione e sul trattamento dei prodotti alimentari è modificato come segue:

1. Al paragrafo 1, lettera c), il termine "Staphylococcus aureus coltivabile" è sostituito con "stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)".
2. Le lettere da c) a e) sono state rinominate in lettere da d) a f) ed è stata inserita una lettera che recita:  
c) La tossina Shiga produttrice di E. coli (STEC) non è rilevabile in 25 g o ml;
3. Il paragrafo 3 ora recita:  
3. Il paragrafo 1 non si applica inoltre ai prodotti alimentari e alle bevande che non sono stati sottoposti a trattamento di riduzione dei germi e che sono consumati in condizioni normali solo dopo che l'utente finale ha applicato il trattamento termico o altri trattamenti che riducono i microrganismi patogeni a quantità non dannose..

## **Articolo II**

Il decreto nell'ambito della legge antisofisticazioni sull'igiene dei prodotti alimentari è modificato come segue:

A

All'articolo 2, paragrafo 5, il termine "latte crudo vaccino" è sostituito da "latte e panna crudi" e "l'articolo 8" è sostituito da "gli articoli 8 e 8 bis".

B

Il titolo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

Paragrafo 5. Latte e panna crudi

C

L'articolo 8 ora recita:

### **Articolo 8**

1. Il latte e la panna crudi destinati al consumo umano diretto sono forniti esclusivamente al consumatore o ai dettaglianti locali che forniscono direttamente al consumatore nell'azienda in cui questi sono stati prodotti.
2. L'operatore di un'azienda in cui sono prodotti latte e panna crudi può fornire tali prodotti al consumatore in loco:
  - a) se il latte e la panna crudi sono consegnati non refrigerati: entro due ore dalla produzione;
  - b) se il latte e la panna crudi sono refrigerati a una temperatura non superiore a 4 °C immediatamente dopo la produzione e sono conservati a tale temperatura fino alla consegna: entro 72 ore dalla produzione.
3. L'operatore di cui al paragrafo 2 può consegnare o spedire latte e panna crudi al consumatore a livello locale in uno stato congelato:
  - a) se il latte e la panna crudi sono stati congelati a una temperatura non superiore a -18 °C entro 24 ore dalla produzione e conservati a tale temperatura fino alla consegna o alla spedizione; e
  - b) se la spedizione è stata effettuata in modo tale che la temperatura del prodotto rimanga costante durante il trasporto o raggiunga un massimo di -15 °C.
4. Il paragrafo 3 si applica, mutatis mutandis, alla consegna o alla spedizione di latte e panna crudi ai dettaglianti locali in uno stato congelato se tali prodotti sono destinati alla consegna diretta al consumatore.
5. Il latte e la panna crudi destinati al consumo umano diretto sono conformi:
  - a) ai criteri di cui all'allegato; e
  - b) ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del decreto nell'ambito della legge antisofisticazioni sulla preparazione e sul trattamento dei prodotti alimentari.
6. L'operatore di cui al paragrafo 2 fa esaminare il latte crudo almeno due volte al mese per determinare la conta totale dei germi aerobici a 30 °C.
7. L'esame di cui al paragrafo 6 ha luogo al termine del periodo di stoccaggio del latte, ma non oltre 72 ore dopo la produzione. Tale esame può avvenire prima qualora sia

plausibile che la conta dei germi soddisfi anche il criterio di cui all'allegato alla fine del periodo di stoccaggio.

8. L'operatore di cui al paragrafo 2 sottopone almeno una volta al mese il latte crudo alle analisi per Salmonella, Campilobatterio e tossina Shiga produttrice di E. coli (STEC). La frequenza di tale analisi può essere dimezzata se i risultati soddisfano i criteri di cui al paragrafo 5 per sei mesi consecutivi.

9. L'operatore conserva i dati delle analisi di cui ai paragrafi 6 e 8 per due anni e li tiene a disposizione dell'autorità di vigilanza..

D

All'articolo 8 è aggiunto un paragrafo che recita come segue:

10. L'operatore di cui al paragrafo 2 che svolge un'attività di cui al paragrafo 1 ne informa il nostro ministro. La notifica avviene tramite un modulo elettronico messo a disposizione dal nostro ministro. Il nostro ministro fornisce i dettagli della notifica ai responsabili ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, della legge antisofisticazioni per monitorare il rispetto delle norme stabilite nel presente articolo.

E

Dopo l'articolo 8 è inserito un nuovo articolo che recita come segue:

#### **Articolo 8 bis**

1. L'operatore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, assicura che i recipienti contenenti latte o panna crudi destinati al consumo umano diretto, ad eccezione del serbatoio del latte, indichino la data e l'ora di raccolta del latte o della panna crudi.

2. L'operatore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, assicura che l'imballaggio del latte e della panna crudi destinati al consumo umano diretto o nelle immediate vicinanze di tali prodotti, se imballato solo al momento della consegna, rechi in modo chiaramente leggibile la seguente dichiarazione:

a) nel caso del latte o del colostro crudi: LATTE / COLOSTRO CRUDO \* CONSUMO IL GIORNO DELL'ACQUISTO \* NON DARE AI BATTERI NOCIVI UNA POSSIBILITÀ \* SI RACCOMANDA LA COTTURA PRIMA DEL CONSUMO;

b) nel caso della panna cruda: PANNA CRUDA \* CONSUMO IL GIORNO DELL'ACQUISTO \* NON DARE AI BATTERI NOCIVI UNA POSSIBILITÀ \* SI RACCOMANDA LA COTTURA PRIMA DEL CONSUMO.

3. In deroga al paragrafo 2, l'indicazione "CONSUMO IL GIORNO DELL'ACQUISTO" non è obbligatoria se l'imballaggio contiene una data di durata minima o data di consumo finale.

F

L'allegato di cui all'allegato del presente decreto è aggiunto al decreto nell'ambito della legge antisofisticazioni sull'igiene dei prodotti alimentari.

### Articolo III

Alla sezione C-27 dell'allegato del decreto nell'ambito della legge antisofisticazioni sulle sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiunte le seguenti sezioni:

C-27.9	Articolo 2, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4	525 EUR	1 050 EUR	X
C-27.10	Articolo 2, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 5	525 EUR	1 050 EUR	X
C-27.11	Articolo 2, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 6	525 EUR	1 050 EUR	X
C-27.12	Articolo 2, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 7	525 EUR	1 050 EUR	X
C-27.13	Articolo 2, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 8	525 EUR	1 050 EUR	X
C-27.14	Articolo 2, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 9	525 EUR	1 050 EUR	X
C-27.15	Articolo 2, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 10	525 EUR	1 050 EUR	X
C-27.16	Articolo 2, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 8 bis, paragrafo 1	525 EUR	1 050 EUR	X
C-27.17	Articolo 2, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 8 bis, paragrafo 2	525 EUR	1 050 EUR	X

### Articolo IV

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal **da definire**, a eccezione dell'articolo II, lettera D), che entra in vigore in un momento che sarà determinato mediante regio decreto.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi unitamente alla nota esplicativa.

Il ministro della Sanità, del welfare e dello sport,

PROGETTO

## **Allegato dell'articolo II, sezione C**

### **Allegato Criteri per il latte crudo**

(Allegato di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del decreto nell'ambito della legge antisofisticazioni sull'igiene dei prodotti alimentari)

Parametro	Valore del parametro
Conta totale dei germi aerobici a 30 °C	≤ 25 000 per ml per il latte crudo di vacche o bufale
Conta totale dei germi aerobici a 30 °C	≤ 50 000 per ml per il latte crudo di cammelli, dromedari, cavalle o asine
Conta totale dei germi aerobici a 30 °C	≤ 100 000 per ml per il latte crudo di capre, pecore o altre specie animali

PROGETTO